FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE DI TARANTO

Art. 3

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attivita' economiche sottoposte alla giurisdizione italiana". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1983, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento delle opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto
Estremi	Legge 31 dicembre 1982, n. 971
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-delle-opere-di-straordinaria-manutenzione-del-ponte/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it